

6. RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA SOGGETTI ISCRITTI IN SEZIONI DIVERSE DEL RUI

6.1. E' consentito agli iscritti nella sezione B di svolgere attività che comportino l'iscrizione nella sezione E del registro?

Come stabilito dall'articolo 4, comma 4, del Regolamento ai soggetti iscritti nella sezione B del registro non è consentito svolgere attività che comportino l'iscrizione nella sezione E. Per svolgere tali attività è necessaria la cancellazione dalla sezione B e l'iscrizione nella sezione E del registro.

6.2. Una società iscritta nella sezione E del registro, che svolge attività di intermediazione al di fuori dei locali di una società iscritta nella sezione A, può avvalersi a sua volta per esercitare tale attività di un'altra società?

Una società iscritta in E non può operare, a sua volta, attraverso altra società per via della preclusione di cui agli artt. 112, comma 5 del Codice delle assicurazioni e 22, lett. c) del Regolamento.

Nulla esclude, tuttavia, che tale ultima società possa essere iscritta nella sezione E nella veste di collaboratore diretto di un intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del registro.

6.3. Può un intermediario iscritto nella sezione D del registro ricevere incarichi di distribuzione da parte di un altro soggetto iscritto nella medesima sezione?

Un intermediario iscritto nella sezione D non può ricevere incarichi di distribuzione da parte di un altro soggetto iscritto nella medesima sezione, perché in tal modo verrebbe ad esercitare le funzioni del collaboratore e dovrebbe, pertanto, essere iscritto nella sezione E del registro.

Tuttavia, non sussistendo divieti specifici, nulla esclude che un'impresa di assicurazioni possa conferire congiuntamente o disgiuntamente incarichi di distribuzione a più intermediari iscritti nella stessa sezione, cosicché, nell'ambito di tale incarico, gli stessi possano liberamente organizzarsi in ordine alle modalità di distribuzione, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento e del mandato conferito dall'impresa, ferma restando, pertanto, la possibilità di intermediare unicamente prodotti standardizzati.